

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-6046 del 13/11/2017
Oggetto	DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 - VOLTURA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO AVICOLO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI FAENZA, LOC. CELLE, VIA PERGOLA N.34, ADOTTATA CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE ARPAE SAC RAVENNA N. 2676 DEL 25/05/2017, DA FATTORIA IL NIDO SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA a GAIA SOC. AGR. A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA, CON SEDE DELL'IMPRESA IN COMUNE DI FAENZA, VIA GRAZIOLA n.22-24/A
Proposta	n. PDET-AMB-2017-6198 del 09/11/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno tredici NOVEMBRE 2017 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

OGGETTO: DPR N. 59/2013, LR N. 13/2015 – VOLTURA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO AVICOLO NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI FAENZA, LOC. CELLE, VIA PERGOLA N.34, ADOTTATA CON PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE ARPAE SAC RAVENNA N. 2676 DEL 25/05/2017, DA FATTORIA IL NIDO SOCIETÀ SEMPLICE AGRICOLA a **GAIA SOC. AGR. A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA**, CON SEDE DELL'IMPRESA IN COMUNE DI FAENZA, VIA GRAZIOLA n.22-24/A

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della LR n. 13/2015 che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

CONSIDERATE le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad Arpae dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di Arpae con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'AUA adottata da Arpae Sac Ravenna con provvedimento dirigenziale n. 2676 del 25/05/2017, a favore dell'impresa Fattoria Il Nido Società Semplice Agricola (C.F./part.IVA 03511600409), avente sede legale dell'impresa in comune di Forlì, via E. Forlanini n.11 e impianto in comune di Faenza, loc. Celle, via Pergola n.34 ;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) dell'Unione della Romagna Faentina in data 16/10/2017 (assunta al protocollo Arpae con pg 13911 in data 19/10/2017), dall'impresa GAIA Soc. Agr. a responsabilità limitata semplificata (P.IVA 02578670396), avente sede legale in comune di Faenza, via Graziola n. 22-24/A, con la quale chiede la voltura dell'AUA n. 2676 del 25/05/2017, rilasciata all'impresa Fattoria Il Nido Società Semplice Agricola;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- *D.Lgs. n. 152/06 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue domestiche;

- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai Comuni e alle Province le funzioni in materia ambientale già conferite dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento:

- *D.Lgs. n. 152/06 e smi* recante "Norme in materia ambientale" - Parte III - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 6 marzo 2007, n.4* "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche leggi regionali" - capo III, recante disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari;
- *Regolamento Regionale n.1/2016* approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 243 del 31 dicembre 2015 "Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari";

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di emissioni in atmosfera:

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare la Parte V - Titolo I (in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività);
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi* "Riforma del sistema regionale e locale" e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate alle Province relativamente all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi* recante disposizioni in materia ambientale, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite alle Province dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n.2236/2009 e smi* recante disposizioni in materia di "Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art.272, commi 1, 2 e 3 del DLgs n.152/2006, parte V";
- Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi per la pratica Arpae n. 28229/2017, emerge che:

- L'atto di cui è richiesta la voltura comprende:
 - autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali (ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);
 - comunicazione preventiva di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi);
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria (ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152/06 e smi);
 - comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447);
- la domanda è corredata dall'assenso alla voltura da parte dell'attuale titolare dell'autorizzazione e dalla dichiarazione della società subentrante che sono rimaste immutate le caratteristiche di tutte le matrici attive rispetto a quanto autorizzato;
- la domanda è corredata inoltre dalla dichiarazione della Società subentrante in merito all'esclusione dell'attività dalla procedura di V.I.A. e di screening ai sensi della L.R. n.9/99 e s.m.i., e al non assoggettamento alla disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., in ragione della disponibilità di ha 202.88.39 di terreni per lo spandimento agronomico e della capacità complessiva del sito gestito. Il permanere delle condizioni dichiarate dall'impresa Fattoria Il Nido Società Semplice Agricola in merito all'esclusione del progetto dalla procedura di V.I.A. e di screening ai sensi della L.R. n.9/99 e s.m.i. e al non assoggettamento alla disciplina dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dovevano essere mantenute

nel tempo quale condizione fondamentale per l'adozione dell'atto di AUA n. 2676 del 25/05/2017 e all'esclusione dalle procedure di valutazione ambientale di legge;

- l'impresa GAIA Soc. Agr. a responsabilità limitata semplificata ha presentato in data 25/09/2017 la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento 19511 – modifica n. 1 (ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi), sulla base della quale va aggiornato l'allegato B) dell' AUA n. 2676 del 25/05/2017 relativamente agli ettari di terreno disponibile e agli estremi della comunicazione;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna con nota PG Provincia di Ravenna n. 49231/2014 del 29/05/2014, per cui le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici e emissioni in atmosfera disciplinate dall'art. 269 e dall'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi non vengono in rilievo ai fini delle verifiche antimafia di cui al D.Lgs n. 159/2011 e, quindi, sono esonerate da tale obbligo. Si ritiene che tale indicazione possa essere riferita, per analogia, anche alla comunicazione di utilizzo agronomico, in quanto essa non costituisce in capo al gestore dell'allevamento il diritto di esercitare attività imprenditoriale;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere alla voltura dell'AUA adottata con provvedimento n. 2676 del 25/05/2017, da Fattoria Il Nido Società semplice agricola a GAIA Soc. Agr. a responsabilità limitata semplificata (P.IVA 02578670396), avente sede legale in comune di Faenza, via Graziola n. 22-24/A, nel rispetto delle condizioni e prescrizioni già impartite con l'AUA sopracitata, con alcune variazioni. Le variazioni necessarie sono relative alle condizioni e prescrizioni specifiche contenute negli allegati A), B) e C) per aggiornare l'indicazione del Gestore attuale dell'allevamento e nell'allegato B) per aggiornare le condizioni tenuto conto della Comunicazione di utilizzazione agronomica presentata dalla Società subentrante. L'atto di voltura sarà rilasciato dal SUAP territorialmente competente;

CONSIDERATO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il titolare dello scarico è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;

PRECISATO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo agli enti competenti in materia ambientale;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Miria Rossi, dell'U.O Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della SAC di Ravenna di Arpae:

DETERMINA

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. **LA VOLTURA DELL'AUA** adottata da Arpae Sac Ravenna con provvedimento dirigenziale n. 2676 del 25/05/2017, ai sensi del DPR n. 59/2013, **da Fattoria Il Nido Società semplice agricola a GAIA Soc. Agr. a responsabilità limitata semplificata** (P.IVA 02578670396), avente sede legale in comune di Faenza, via Graziola n. 22-24/A, e impianto in comune di Faenza, loc. Celle, via Pergola n.34, fatti salvi i diritti di terzi.
2. DI DARE ATTO che vengono confermate tutte le condizioni e le prescrizioni del provvedimento di AUA n. 2676 del 25/05/2017, con alcune variazioni limitatamente alle condizioni e prescrizioni specifiche contenute negli allegati che ne costituivano parte integrante e sostanziale per aggiornare l'indicazione del Gestore attuale dell'allevamento e per aggiornare le dichiarazioni contenute nella Comunicazione di utilizzo agronomico di cui all'allegato B).
3. Il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
 - ✓ L'Allegato A) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico idrico in corpo idrico superficiale;
 - ✓ L'Allegato B) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
 - ✓ L'Allegato C) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;
 - ✓ L'Allegato D) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche in merito alla valutazione di impatto acustico.

Gli allegati A), B), C) e D) del provvedimento n. di AUA n. 2676 del 25/05/2017 sono sostituiti dagli allegati A), B), C) e D) del presente provvedimento.

4. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati dell'Unione della Romagna Faentina e all'Azienda USL della Romagna – Dipartimento di Sanità Pubblica, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza.

DICHIARA che:

- a fini di trasparenza, il presente provvedimento viene pubblicato sul sito istituzionale di Arpa;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpa.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

(art. 124 D.Lgs. n. 152/2006 e smi)

Condizioni

- a) Nell'insediamento sito in comune di Faenza, loc. Celle, via Pergola n.34, il Gestore svolge l'attività di allevamento avicolo. Lo scarico è relativo alle acque reflue, classificabili come acque reflue domestiche, provenienti dai servizi igienici per gli addetti all'attività di allevamento.
- b) La consistenza dell'insediamento è inferiore a 50 abitanti equivalenti (AE), in particolare il numero degli AE dell'insediamento risulta essere 2 in relazione al numero degli addetti dell'attività (dichiarazione della Società).
- c) Le acque reflue domestiche sono trattate in un degrassatore e fossa Imhoff, successivamente inviate ad un filtro batterico anaerobico e scaricate in un fosso previo passaggio nel pozzetto ufficiale di prelevamento.
- d) I sistemi di trattamento adottati per la depurazione delle acque reflue domestiche rispettano i criteri fissati dalla tabella B della DGR 1053/2003 e i dimensionamenti dei sistemi di trattamento rispettano i valori previsti dalla tabella A della DGR 1053/2003 in ragione del numero degli abitanti equivalenti serviti (2AE).

Prescrizioni

- a) gli impianti di trattamento delle acque reflue domestiche, quali pozzetto degrassatore e fossa Imhoff, al fine di assicurare un corretto funzionamento dovranno essere puliti periodicamente, ed almeno una volta all'anno, da ditte autorizzate. La documentazione attestante l'avvenuta pulizia dovrà essere conservata presso l'attività, a disposizione degli organi di vigilanza;
- b) per quanto possibile, dovrà essere ridotto al minimo lo scarico nella fognatura interna delle sostanze chimiche utilizzate per la pulizia dei locali (candeggina, ammoniaca,...);
- b) il pozzetto ufficiale di prelevamento delle acque reflue domestiche scaricate dovrà essere sempre reso accessibile agli organi di vigilanza, tramite gli opportuni interventi di manutenzione;
- c) dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti atti a favorire il regolare deflusso dei reflui onde evitare ristagni maleodoranti e/o proliferazione di insetti;
- d) **la planimetria della rete fognaria** - Schema impianto fognario Tav. unica scala 1:200 - costituisce **parte integrante del presente provvedimento e viene allegata.**

**COMUNICAZIONE DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA
DEGLI EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO**
(art. 112 del D.Lgs. 152/06)

Condizioni

A) Nel sito di via Pergola n.34, loc. celle, in comune di Faenza, vengono allevati a terra, su lettiera, tacchini maschi. La consistenza è pari a 38.000 capi di peso vivo complessivo pari a 342 t.

B) L'allevamento avicolo produce effluenti palabili, che vengono stoccati nella zona di stabulazione permanente.

C) L'allevamento è in zona vulnerabile ai nitrati, con terreni di spandimento in parte in zona non vulnerabile e in parte in zona vulnerabile. Dalla dichiarazione dei terreni in concessione allegata alla Comunicazione di utilizzazione agronomica risultano essere utili per lo spandimento complessivamente ha 202.89. L'azienda utilizza direttamente l'effluente palabile per lo spandimento su terreni agricoli in concessione. L'allevamento ha una produzione di Azoto al campo superiore a 3.000 kg all'anno in zona vulnerabile: la produzione di azoto annuale è pari a 40356 kg.

D) L'attività di utilizzo agronomico è stata descritta nella Comunicazione n. 19511 (modifica n.1).

Prescrizioni

1) l'azienda è assoggettata agli obblighi e adempimenti previsti dal Regolamento Regionale n.1/2016, emanato con decreto n. 243 del 31/12/2015 dal Presidente della Giunta Regionale, e s.m.i., in particolare relativi all'obbligo di comunicazione, di tenuta del Registro delle utilizzazioni e di elaborazione del Piano di Utilizzazione Agronomica;

2) l'utilizzo agronomico deve avvenire in conformità con le disposizioni del vigente Regolamento Regionale n. 1 del 04/01/2016, sopracitato, e s.m.i.;

3) al fine dell'esclusione dell'attività dall'attivazione delle procedure definite dalla L.R. 9/99 e s.m.i., la Società dovrà garantire la propria gestione dei terreni funzionalmente connessi nel rispetto delle superfici richieste al punto B.2.5. della medesima legge. Qualora le condizioni valutate nel procedimento di rilascio dell'AUA venissero meno, l'eventuale variazione dovrà essere preventivamente comunicata all'Autorità competente quale modifica al progetto ai fini dell'eventuale assoggettamento alle procedure di legge.

EMISSIONI IN ATMOSFERA IN PROCEDURA ORDINARIA
(ex art.269 del Dlgs n.152/2006 e smi)

Condizioni:

- Nel sito in comune di Faenza, Via Pergola, n.34, località Celle, il Gestore alleva tacchini maschi;
- L'allevamento è costituito da 7 capannoni aventi ognuno una superficie utile complessiva pari a 1400 mq. La potenzialità massima dell'allevamento è pari a 38000 capi (tacchini maschi da carne);
- Nell'allevamento sono presenti 8 silos per lo stoccaggio dei mangimi. I silos sono in vetroresina, hanno capacità pari a 14 t ciascuno e una altezza di 7 metri. I silos vengono caricati mediante una tramoggia di carico dotata di filtro a calza per il contenimento delle emissioni di polveri;
- Le emissioni in atmosfera afferiscono agli estrattori d'aria (da 36000 Nmc/h ognuno) posizionati sui capannoni e sono così suddivisi:
 - Capannone 1 – emissioni da E1.1 a E1.7;
 - Capannone 2 – emissioni da E2.1 a E2.7
 - Capannone 3 – emissioni da E3.1 a E3.7
 - Capannone 4 – emissioni da E4.1 a E4.7
 - Capannone 5 – emissioni da E5.1 a E5.7
 - Capannone 6 – emissioni da E6.1 a E6.7
 - Capannone 7 – emissioni da E7.1 a E7.7
- L'allevamento è dotato di un generatore di emergenza, alimentato a gasolio, da 120 kVA.
- Per il riscaldamento dell'ambiente, per i primi 15 giorni del ciclo, al fine di creare il microclima necessario all'inizio della produzione, vengono utilizzati, per ogni capannone, 3 riscaldatori ad aria calda, alimentati a GPL, avendo potenzialità pari a 70 kW ognuno. In aggiunta ai sopracitati riscaldatori, vengono utilizzate anche 20 cappe riscaldanti (in 4 capannoni adibiti allo svezzamento dei tacchini), alimentate a GPL e di potenzialità pari a 3,5 kW ognuna.

Prescrizioni:

1. E' obbligo del gestore assicurare che l'impianto sia gestito da personale adeguatamente preparato e, pertanto, tutti i lavoratori dovranno essere opportunamente informati e formati in merito a:
 - effetti potenziali sull'ambiente e sui consumi durante il normale esercizio degli impianti;
 - prevenzione dei rilasci e delle emissioni accidentali;
 - importanza delle attività individuali ai fini del rispetto delle condizioni di autorizzazione.
2. Si prende atto delle emissioni convogliate (da E1 a E8) provenienti dai silos per lo stoccaggio del mangime, senza indicare limiti alle emissioni. La Ditta è comunque tenuta a mantenere in efficienza il sistema di abbattimento utilizzato (Filtro a calza) durante la fase di caricamento dei silos;
3. La rimozione delle deiezioni dagli spazi di transito e sosta degli animali deve avvenire con frequenza tale da ridurre al minimo i tempi di imbrattamento della pavimentazione e della superficie corporea degli animali.
4. Il gestore è tenuto a seguire le buone pratiche relative all'uso efficiente dell'energia;
5. Tutte le strutture e gli impianti dovranno essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati;
6. Il gestore dovrà rispettare le disposizioni relative alla protezione degli animali negli allevamenti. In proposito gli animali vengono allevati su lettiera che viene settimanalmente trattata con macchina fresatrice in modo tale da staccare e sollevare la parte più dura e asciutta, miscelandola e facendo cadere nella parte superiore, i trucioli asciutti, per effetto del rivoltamento. Tale operazione consente di mantenere l'umidità della lettiera in un intervallo ottimale con conseguente limitazione delle sostanze odorigene;

7. Le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da mantenerle pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri.
8. La distribuzione dei mangimi deve avvenire nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (CE) n. 183/2005;
9. Al fine di minimizzare la quantità di azoto e fosforo contenuto nelle escrezioni sono da preferire tipi di diete a basso tenore proteico. Devono essere inoltre utilizzati abbeveratoi antispreco a goccia con tazza di raccolta per evitare gocciolamenti;
10. I prodotti fitosanitari e altri prodotti ad azione biocida debbono essere tenuti in depositi resistenti al fuoco, idonei a raccogliere le perdite, asciutti, protetti dal gelo e dagli accessi non autorizzati (la detenzione e l'uso dei prodotti fitosanitari è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui all'Allegato 1 del sopra citato Regolamento (CE) n. 183/2005);
11. In testata nord-ovest, frontalmente ai ventilatori dei capannoni, è presente una piantumazione continua di alberi sempreverdi di altezza superiore a 4 metri. In proposito la Ditta è tenuta a integrare eventuali mancanze con nuove piantumazioni;
12. La Ditta è altresì tenuta a dotarsi di un **Registro** dalle pagine numerate e bollate dal Servizio Territoriale ARPAE competente, firmato dal responsabile dell'impianto e da tenere a disposizione degli organi di controllo competenti. Sullo stesso registro la Ditta è tenuta ad annotare:
 - I periodi di funzionamento del gruppo elettrogeno di emergenza;
 - le sostituzioni del filtro a calze utilizzato nella fase di caricamento del mangime;
 - le manutenzioni da effettuare agli impianti termici, con frequenza almeno annuale.
 - gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni e gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni.

VALUTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO

(ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447)

Condizioni

Alla domanda AUA è stata allegata la relazione "Documentazione di impatto acustico" Rif. 16-378-01 prima emissione di dicembre 2016, relativa al riutilizzo di parte dell'esistente allevamento in comune di Faenza, via Pergola n. 34. In particolare in essa sono presenti i seguenti elementi:

- ✓ descrizione della ubicazione dell'insediamento e del contesto, per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici, corredata da planimetria in scala adeguata con indicate le destinazioni d'uso degli edifici circostanti;
- ✓ indicazione della presenza di recettori;
- ✓ indicazione della classe acustica della zona, delle sorgenti di rumore di pertinenza e non dell'insediamento;
- ✓ planimetria e prospetti in scala adeguata dell'attività, con indicate le sorgenti sonore significative relative al progetto, caratterizzazione acustica delle stesse con dati ottenuti da rilievi di sorgente analoga e da scheda tecnica fornita dal costruttore;
- ✓ indicazione dei livelli di rumore post operam ottenuti dalla propagazione ai ricettori della rumorosità delle sorgenti di progetto;
- ✓ analisi comparativa tra i livelli di rumore ottenuti ai punti precedenti col limite di immissione assoluto e differenziale in tempo di riferimento diurno e notturno, verificando la conformità di legge.

Prescrizioni

- 1) il trasporto dei mangimi, dei rifiuti e dei capi da inviare al macello va effettuato esclusivamente in tempo di riferimento diurno (ore 6-22);
- 2) va eseguita verifica fonometrica dopo l'attivazione delle sorgenti con rilievi alla sorgente e ai ricettori al massimo regime degli impianti, seguendo il DM 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico". In caso di superamenti dovranno essere attuati gli opportuni interventi di bonifica acustica.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.